

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 1965

(30^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38 e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965 » (1421) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 351, 357, 358
ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	355, 358
CARELLI	354
CATALDO	355
CONTE	353
GRIMALDI	355
MILILLO	358
TIBERI, <i>relatore</i>	352, 354, 355

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Asaro, Attaguile, Baracco, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cittante, Conte, Di Rocco, Grimaldi, Milillo, Militerni, Moretti, Rovella, Rovere, Tedeschi, Tiberi e Tortora.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Sibille è sostituito dal senatore Celasco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Antoniozzi.

BOLETTIERI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38, e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965 » (1421) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38 e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali

verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso sul disegno di legge il seguente parere: « La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1421, comunica di non opporsi, per quanto di competenza, all'ulteriore corso del provvedimento ».

T I B E R I, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, come è noto i danni causati dai recenti nubifragi ed alluvioni hanno interessato superfici molto estese del nostro Paese, compromettendo non solo i raccolti di uva, tabacco, frutta ed ortaggi, ma le scorte ed i capitali di conduzione, nonché le strutture fondiarie di numerose zone. Da ciò la necessità di un intervento dello Stato volto a sostenere le iniziative con cui gli agricoltori sono impegnati a ripristinare l'efficienza produttiva delle loro aziende.

Il disegno di legge in esame, approvato, con alcune modifiche al testo presentato dal Governo, dalla Commissione agricoltura della Camera, prevede a tale scopo tre tipi di interventi: contributi in conto capitale; concorso dello Stato sui prestiti di esercizio; mutui a favore di Comuni, Province e consorzi, per sgravi fiscali sostenuti da tali enti. Illustrerò brevemente il contenuto dei singoli articoli, ai fini di una maggiore chiarezza della discussione generale.

L'articolo 1, sostanzialmente, tende ad aumentare di 10 miliardi — 3 per l'esercizio finanziario in corso e 7 per l'esercizio 1966 — l'autorizzazione di spesa di 8 miliardi prevista dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche. La Commissione della Camera ha, come dicevo, modificato il testo originario dell'articolo, oltre che con l'aggiungervi un comma il quale prevede la possibilità di concedere contributi per la ricostituzione

dei capitali di conduzione anche quando le aziende non abbiano subito danni nelle strutture fondiarie, sostituendo nel primo comma le parole « aziende agricole danneggiate da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° settembre 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge » con le altre « aziende agricole danneggiate da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965 ». Non mi sembra necessario spiegare la ragione di quest'ultima modifica, mentre per quanto riguarda il comma aggiuntivo c'è da dire che esso rappresenta una modifica al secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, la quale prevedeva per le zone delimitate con decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto col Ministro del tesoro, la concessione di contributi in conto capitale fino all'80 per cento della somma riconosciuta occorrente per le seguenti iniziative: ripristino della coltivabilità dei terreni, ricostruzione o riparazione delle strutture fondiarie, ricostituzione di scorte vive e morte danneggiate o distrutte, ricostituzione dei capitali di conduzione.

L'articolo 2 del provvedimento aumenta di 20 miliardi — esattamente, di 500 milioni per l'esercizio 1965, di 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969 e di 3.500 milioni per l'esercizio 1970 — le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, ed all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 969. Tali leggi prevedevano rispettivamente l'erogazione di cinque miliardi, in ragione di un miliardo per ogni esercizio finanziario fino alla metà del 1968, e l'erogazione di 7.500 milioni per il concorso statale sui prestiti di esercizio a tasso agevolato, con ammortamento. In altre parole, ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è prevista la concessione di prestiti di esercizio alle aziende agricole che abbiano subito una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento; per cui il Ministro dell'agricoltura, di concerto col Ministro del tesoro, è autorizzato a disporre anticipazioni agli istituti esercen-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

30ª SEDUTA (19 novembre 1965)

ti il credito agrario ed agli enti che la legge ammette all'esercizio del credito agrario stesso. Come è noto ai colleghi, i suddetti prestiti, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 739, sono concessi al tasso del 3 per cento a scalare, e con ammortamento in cinque anni a rata costante; ma il tasso è ridotto all'1 per cento quando si tratti di prestiti a coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti singoli ed associati.

L'articolo 3 prevede l'intervento del pubblico erario a sostegno del bilancio degli enti locali e dei consorzi agrari, in relazione allo sgravio delle imposte e sovrimeposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario, nonchè per i contributi a favore dei consorzi di bonifica.

A tale scopo la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ammortizzabili in 30 anni, con un limite di impegno per il 1966 di 500 milioni, di cui 200 milioni per i mutui accesi dai consorzi di bonifica. Dal 1966 al 1995 le annualità occorrenti per l'ammortamento dei mutui saranno stanziare sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Un'innovazione, che a mio parere riveste grande importanza, è quella recata dall'articolo 4, che riprende, estendendolo, quanto già il testo governativo, prima di essere modificato dalla Camera, prevedeva al secondo comma dell'articolo 2. Il primo comma stabilisce infatti: «Le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti articoli possono essere utilizzate anche per l'applicazione delle suddette provvidenze in dipendenza di calamità naturali o eccezionali avverse atmosferiche che si verificano successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

Il secondo comma, a sua volta, destina le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma dell'articolo 3 anche all'ammortamento dei mutui accesi dagli enti di cui all'articolo 10 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per far fronte alle esigenze di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 11. Quest'ultima legge prevede il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua natu-

rali, con una spesa complessiva, per gli esercizi finanziari dal 1961 al 1965, di 17.500 milioni.

L'articolo 5, stabilendo che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegnerà una quota parte degli stanziamenti in favore delle Regioni autonome a statuto speciale colpite da eccezionali calamità atmosferiche, rappresenta anch'esso un'innovazione rispetto al testo governativo, dove di tale assegnazione non si faceva alcun cenno.

Gli articoli 6 e 7 indicano la copertura della spesa, in merito alla quale si è già espressa favorevolmente, come comunicato dal Presidente, la Commissione finanze e tesoro.

Non mi resta dunque altro da fare che dichiarare la mia piena adesione al disegno di legge ed invitare la Commissione a volersi esprimere su di esso in senso egualmente favorevole.

C O N T E . Il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione del disegno di legge. Noi siamo infatti favorevoli a che vengano stanziati questi fondi in favore degli agricoltori che hanno subito danni a causa di calamità atmosferiche tali da menomare il loro patrimonio, ma riteniamo che questo continuo stillicidio di provvedimenti frammentari debba finire. La materia va regolata una volta per tutte, nell'interesse dell'agricoltura italiana. All'agricoltore — in particolare al coltivatore diretto, che non ha la possibilità di riprendersi dai danni suddetti — dobbiamo assicurare preventivamente un lavoro tranquillo e remunerato; e ciò può avvenire solo con l'istituzione di un Fondo nazionale, con il quale poter far fronte a circostanze del genere.

Avremmo anche altre osservazioni, sul merito del provvedimento, sul suo meccanismo, sulla esiguità dei fondi stanziati per il pagamento dei mutui che saranno accesi dagli enti locali al fine di sopperire alle necessità nascenti dal ritardato pagamento delle imposte; ma ciò che più importa è il fatto, ripeto, che questo ramo della nostra legislazione deve essere sistemato definitivamente con un provvedimento orga-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

30ª SEDUTA (19 novembre 1965)

nico. Una iniziativa del tipo di quella oggi in esame non può infatti che sortire effetti negativi, considerando solo necessità contingenti, e considerandole, come dicevo, in maniera incompleta.

Per queste considerazioni il nostro senso di responsabilità ci porta ad astenerci dalla votazione.

C A R E L L I . Non v'è dubbio che il provvedimento in esame meriti la nostra adesione; non posso, però, fare a meno di formulare qualche critica di carattere formale, anche se dobbiamo dare atto al Governo di aver posto gli agricoltori interessati in condizione di usufruire nel 1965 di una disponibilità di 3 miliardi e 500 milioni, nel 1966 di 11 miliardi e 500 milioni, nel 1967 di 4 miliardi, nel 1968 di 4 miliardi, nel 1969 di 4 miliardi e nel 1970 di 3 miliardi e 500 milioni.

T I B E R I , *relatore*. Senza considerare i limiti di impegno.

C A R E L L I . È esatto, senatore Tiberi. Però la mia preoccupazione è di lasciare integre alcune disponibilità e di evitare che per nuove eventualità di carattere atmosferico si restringa eccessivamente l'arco degli interventi attuali. Cioè non vorrei che un sistema di questo genere, nella speranza di mettere a disposizione una certa somma per un imprevedibile futuro, provocasse un'eccessiva restrizione degli interventi.

Siamo tutti d'accordo che l'agricoltura ha bisogno di larghezza di interventi e che il futuro è nelle mani di Dio, ma è anche nella razionalità degli uomini, razionalità che in questo settore specifico consiste nel non contrarre le possibilità economiche di sviluppo in previsione di un'attività amministrativa che potrebbe anche non verificarsi.

Ciò detto, desidero fare, ora, un'osservazione di carattere generale, che ho avuto già modo di illustrare nel parere che ho stilato sul bilancio dell'agricoltura.

Da qualche tempo è invalso l'uso di impinguare vecchie leggi determinando, quin-

di, rinnovi di contratti, di calcoli, disposizioni diverse ed alterando, in un certo senso, la pratica attuazione degli indirizzi e delle norme legislative, mentre, a mio parere, sarebbe opportuno intervenire sempre con nuove norme, evitando di basare gli interventi su vecchie disposizioni che creano sempre seri turbamenti di carattere applicativo.

Questa è una delle ragioni dei ritardi che, purtroppo, constatiamo nella liquidazione dei fondi nell'interesse dell'economia agricola.

Mi sia consentito, infine, fare un'altra osservazione di tecnica legislativa: il titolo del disegno di legge parla di « autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38 e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965 », mentre nel testo del provvedimento si parla anche di un'altra legge, cioè quella del 25 gennaio 1962, n. 11.

T I B E R I , *relatore*. È stata aggiunta successivamente in seguito ad un emendamento apportato alla Camera dei deputati

C A R E L L I . Esiste, però, anche un'altra variazione che non è resa evidente dalla denominazione del provvedimento. Ritengo, cioè, che l'articolo 6 avrebbe dovuto formare un tutt'uno con l'articolo 7, perché così com'è, a se stante, avrebbe dovuto comportare una diversa intitolazione del provvedimento. Siccome, in sostanza, non si tratta di un reperimento di fondi, bensì di un metodo per reperirli, sarebbe stato opportuno che gli articoli 6 e 7 fossero stati unificati in un testo del seguente tenore: « All'onere di lire 3 500 milioni per l'anno finanziario 1965 si provvede rispettivamente con le disponibilità derivanti dalla riduzione... ».

Questa è la tecnica legislativa che si sarebbe dovuta adottare e che avrebbe evitato anche il mio rilievo determinato dalla incoerenza che si riscontra fra il titolo e l'articolazione del provvedimento.

Ciononostante, sono del parere che il disegno di legge vada approvato senza appor-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

30ª SEDUTA (19 novembre 1965)

tarvi alcuna modifica, nella speranza che l'onorevole Sottosegretario si renda interprete delle nostre istanze affinché le disponibilità immediate siano interamente utilizzate, senza quelle riduzioni che potrebbero essere considerate prudenziali in previsione di eventuali interventi per calamità future o passate.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accetto senz'altro la raccomandazione del senatore Carelli.

CATALDO. Dichiaro che voteremo a favore del provvedimento data l'urgenza dell'intervento, pur ritenendo che i fondi a disposizione siano molto esigui.

GRIMALDI. Nel dire che voterò a favore di questo disegno di legge, in quanto ogni ulteriore ritardo si risolverebbe in un danno rilevante, desidero fare alcune raccomandazioni.

Non v'è dubbio che la legge 21 luglio 1960, n. 739, che abbiamo cercato di modificare con la legge n. 38 del 14 febbraio 1964, non faciliti eccessivamente la procedura da seguire in provincia nel fare gli accertamenti, in quanto, nonostante che gli Ispettorati del lavoro ed i Dipartimenti delle foreste cerchino di muoversi, resta sempre determinante la volontà dell'Ufficio tecnico erariale nella valutazione dei danni.

Ritengo, pertanto, che al più presto debba essere emanata una legge che consenta sì all'Ufficio tecnico erariale di intervenire, ma non in modo tanto determinante, così come finora è avvenuto, nonostante la modifica apportata dalla citata legge n. 38.

Per evitare di proporre emendamenti al testo del provvedimento, data l'urgenza della sua approvazione, mi permetto di presentare un ordine del giorno del seguente tenore:

« La Commissione agricoltura, tenuto conto che il disegno di legge n. 1421 e la richiamata legge n. 739 del 21 luglio 1960 non stabiliscono in qual modo i fondi dovranno essere ripartiti, impegna il Ministro per l'agricoltura e le foreste ad adot-

tare nella ripartizione il criterio di proporzionalità in rapporto ai danni subiti in ciascuna provincia ».

In sostanza, lo scopo di questo ordine del giorno è di evitare che certe provincie, dove operano dirigenti molto zelanti, ottengano più di altre provincie dove i dirigenti non danno prova di altrettanto zelo.

TIBERI, *relatore*. Molto brevemente desidero dire, innanzi tutto, che dobbiamo dare atto al Ministro dell'agricoltura ed ai suoi collaboratori della sollecitudine con la quale sono intervenuti per risolvere questo problema; e c'è da lamentare il fatto che altri Dicasteri, egualmente interessati, non abbiano ancora predisposto gli opportuni accorgimenti di natura legislativa.

Per quanto concerne, poi, le osservazioni fatte dagli onorevoli senatori che sono intervenuti nella discussione, devo dire che esse mi trovano sostanzialmente consenziente. È necessario dare un'impostazione razionale a questo intervento: si tratterà di risolvere la difficoltà di destinare ogni anno una somma adeguata a tale scopo. Per superare le alternative e le incertezze che possano verificarsi, sarà necessario collaborare per la stesura di un provvedimento normativo, demandando, poi, alle singole circostanze il finanziamento con apposite leggi di richiamo in relazione all'entità dei danni.

Questo potrebbe metterci in condizioni di esaminare i danni nel loro complesso, e non dal punto di vista settoriale, e di avere strumenti organici, senza bisogno — come diceva giustamente il senatore Carelli — di rendere complicata la legislazione vigente al riguardo.

Per quanto concerne l'ordine del giorno presentato dal senatore Grimaldi, devo dire che sono sostanzialmente d'accordo, ma mi pare che esso sia già implicitamente recepito, nella sostanza stessa del provvedimento.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono lieto che la Commissione abbia deciso di

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)30^a SEDUTA (19 novembre 1965)

procedere rapidamente all'approvazione di questo disegno di legge, battendo in ciò la corrispondente Commissione della Camera, la quale per lunghe e numerose sedute si è intrattenuta sull'esame del provvedimento.

In sostanza, la novità di questo disegno di legge rispetto alla legge 21 luglio 1960, n. 739, è rappresentata dall'accoglimento del principio che la sua applicabilità può andare oltre i termini fissati dalla legge precedente e che dovrebbero scadere con l'entrata in vigore della legge successiva.

Infatti, come ha già fatto rilevare il relatore, in questo provvedimento non si stabilisce un termine di scadenza, ma nell'articolo 1 si parla di « avversità verificatesi dopo il 31 agosto 1965 »; nel primo comma dell'articolo 4 si parla di « calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche che si verificano successivamente all'entrata in vigore della presente legge »; mentre il secondo comma dell'articolo 4 dà, addirittura, validità al disegno di legge con riferimento alla ripetuta legge del 1962, la quale non aveva provveduto a determinate esigenze degli Enti locali; l'articolo 5, infine, estende l'obbligo di assegnare una quota parte delle somme stanziare alle Regioni autonome a statuto speciale.

Per quanto concerne le preoccupazioni espresse dal senatore Carelli a tale riguardo, desidero ripetere in questa sede quanto ho già dichiarato alla Camera dei deputati, e cioè che gli stanziamenti saranno adeguatamente utilizzati. Le eventuali rimanenze saranno impiegate per gli eventi che si verificassero dopo il periodo cui il disegno di legge si riferisce. Quanto agli effetti retroattivi, esaurite le procedure relative al periodo contemplato dal presente disegno di legge, vedremo se ci saranno residui da utilizzare anche per le calamità verificatesi in passato.

Si è parlato poi dell'esigenza di una legge organica sulla materia. Come abbiamo già dichiarato in occasione di interpellanze sulle avversità atmosferiche, il Ministero dell'agricoltura sarà ben lieto di dare il proprio contributo per la discussione di un provvedimento del genere; ci rendiamo però

conto che la questione va oltre le nostre responsabilità, riguardando anche i settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio e così via.

La Commissione agricoltura della Camera, comunque, ha da un anno costituito un Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge sul Fondo di solidarietà nazionale; proposte che sono state presentate da quasi tutti i Gruppi politici. Il nostro pensiero al riguardo è che quando il Comitato avrà terminato i suoi lavori — il che accadrà probabilmente entro la fine di febbraio — ci esprimeremo in merito, naturalmente dopo aver chiesto il parere degli altri Dicasteri interessati.

Quanto all'ordine del giorno del senatore Grimaldi, che chiede di proporzionare gli stanziamenti ai danni, dichiaro di accettarlo come raccomandazione, sembrandomi quanto da esso richiesto abbastanza ovvio. Tale criterio è stato infatti sempre seguito, in tutte le circoscrizioni, province e regioni.

Sull'esiguità dei fondi stanziati non sono d'accordo, ritenendo anzi che il provvedimento provveda adeguatamente, oltre che tempestivamente, alle esigenze esistenti. A tale proposito debbo rispondere ad una osservazione apparsa in questi giorni su molti giornali e ripresa anche in questa sede, su un preteso trattamento di favore usato nei riguardi delle grandi aziende, nell'erogazione dei fondi. Citerò alcuni dati che mi sembrano significativi: nella prima applicazione della citata legge n. 739 le piccole aziende hanno avuto l'84 per cento, le medie il 14, le grandi il 2 per cento dei contributi; nella seconda applicazione le piccole aziende hanno avuto il 72 per cento, le medie il 21 e le grandi il 7 per cento; nella terza applicazione, le piccole aziende hanno avuto l'85 per cento, le medie il 12 e le grandi il 3 per cento. Non mi sembra proprio, quindi, che si possa parlare di sperequazioni in favore delle grandi aziende. I termini di equilibrio hanno anzi sempre seguito gli indirizzi indicati dal Parlamento.

Non avendo altro da aggiungere, prego gli onorevoli senatori di voler accogliere il disegno di legge.

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)30^a SEDUTA (19 novembre 1965)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, e aumentata, per gli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965, di lire 10.000 milioni, in ragione di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 7.000 milioni per l'esercizio 1966.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è così modificato:

« Possono altresì essere concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti anche quando le aziende non abbiano subito danni nelle strutture fondiarie ».

(È approvato).

Art. 2.

Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, ed all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 969, sono ulteriormente aumentate in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1965, di lire 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969 e di lire 3.500 milioni per l'esercizio 1970, ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale ai termini e con le modalità stabilite dall'articolo 2 della predetta legge 14 febbraio 1964, n. 38, a favore delle aziende agricole colpite da eventi dannosi.

Le provvidenze di cui al precedente comma possono essere concesse anche alle coo-

perative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che per effetto degli eventi considerati dalla legge 26 luglio 1965, n. 969, e dalla presente legge, abbiano avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 40 per cento.

(È approvato).

Art. 3.

Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni per l'esercizio 1966, di cui lire 200 milioni destinati all'ammortamento dei mutui accesi dai Consorzi di bonifica, fino all'ammontare delle rate per le quali è stato concesso lo sgravio.

Le annualità occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma saranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'anno 1966 e fino al 1995.

(È approvato).

Art. 4.

Le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti articoli possono essere utilizzate anche per l'applicazione delle suddette provvidenze in dipendenza di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche che si verificano successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma dell'articolo 3 sono anche destinate all'ammortamento dei mutui accesi dagli enti di cui all'articolo 10 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per far fronte alle esigenze di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 11.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegnerà una quota parte degli stanziamenti in favore delle Regioni autonome a statuto speciale, colpite da eccezionali calamità atmosferiche.

(È approvato).

Art. 6.

L'annualità da versare al fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per gli anni 1965 e 1966, rispettivamente, di lire 3.500 milioni e lire 6.500 milioni.

(È approvato).

Art. 7.

All'onere di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1965 si provvede con le disponibilità derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente articolo 6.

A quello di lire 11.500 milioni per l'anno finanziario 1966 si provvede, per lire 6.500 milioni, con le disponibilità derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente articolo 6 e, per lire 5.000 milioni, con parte delle entrate provenienti dalla gestione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni

di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

M I L I L L O . Pur considerando le carenze del provvedimento e criticandone la impostazione, soprattutto in rapporto all'esclusione dei danni per la perdita dei prodotti, voterò a favore di esso, nella fiduciosa speranza che quanto prima si possa risolvere definitivamente il problema generale dell'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale per tutti i casi di danni provocati da calamità atmosferiche; danni che sono purtroppo assai frequenti nel nostro Paese.

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il principio da seguire è sempre quello del ripristino della produttività, più che quello dei risarcimenti.

M I L I L L O . Ma esiste anche il problema, che non possiamo non considerare, di migliaia di contadini i quali perdono il frutto del loro lavoro per un anno!

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari